

autostrada del brennero

ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL NASTRO A22

3.3**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
Schema contratto applicativo

0	08/02/24	EMISSIONE	R. Luchi	P. Frick	C. Costa	
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	
DATA: MAGGIO 2023			<div>SERVIZIO PROGETTAZIONE</div>			IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA: 
NUMERO PROGETTO: 58/23						



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

**ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI ORDINARIA
MANUTENZIONE PER IL RISANAMENTO DI OPERE D'ARTE LUNGO IL
NASTRO A22**

**SCHEMA DI
CONTRATTO APPLICATIVO**

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

INDICE

ART. 1	DEFINIZIONI.....	1
ART. 2	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	1
ART. 3	IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO.....	1
ART. 4	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	2
ART. 5	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI	4
ART. 6	PROGRAMMA DEI LAVORI	6
ART. 7	CONSEGNA DEI LAVORI.....	7
ART. 8	SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI	9
ART. 9	ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI.....	10
ART. 10	RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'	11
ART. 11	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 12	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE.....	18
ART. 13	SUBAPPALTI E COTTIMI	19
ART. 14	PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO	22
ART. 15	PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE	23
ART. 16	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI	24
ART. 17	REVISIONE DEI PREZZI	24
ART. 18	PREZZI UNITARI	25
ART. 19	LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI.....	26
ART. 20	CONTO FINALE.....	26
ART. 21	MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	27
ART. 22	RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETA' APPALTANTE E VERSO TERZI.....	28
ART. 23	DANNI DA FORZA MAGGIORE	29
ART. 24	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	30
ART. 25	CONTESTAZIONI E RISERVE	30
ART. 26	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	32
ART. 27	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	32
ART. 28	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	32
ART. 29	SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI	33
ART. 30	ELEZIONE DI DOMICILIO	33
ART. 31	DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	33
ART. 32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	33
ART. 33	SISTEMA QUALITÀ DELL'IMPRESA	34
ART. 34	OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA	35
ART. 35	PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)	37
ART. 36	SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA (ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)	38
ART. 37	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01.....	38

lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d'arte lungo il nastro A22

SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte

e il signor, nato a il nella sua qualità di dell'Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro (che di seguito, per brevità, sarà denominata nell'ambito del presente contratto anche Appaltatore) stipulato in data, con sede in, via n°, (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, dall'altra,

premesse:

- a) in data tra Autostrada del Brennero Spa e l'Impresa è stato stipulato l'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 della durata di tre anni per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di opere d'arte lungo il nastro A22;
- b) l'Impresa ha offerto le seguenti condizioni economiche:
 - ribasso del% sull'elenco prezzi di progetto per prestazioni diverse dalla manodopera;
 - costi della manodopera inclusi nell'importo complessivo delle prestazioni dell'accordo quadro per euro
- c) l'Impresa si impegna a eseguire quanto stabilito nel presente contratto applicativo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti anche in funzione dell'offerta presentata;
- d) per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro di cui al precedente punto a);

**ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, tra le parti come in
epigrafe rappresentate e domiciliate**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto applicativo, così come il Codice, completo dei relativi allegati, e il Capitolato Speciale d'Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente schema di contratto applicativo si intende per Codice il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", comprensivo di allegati.

ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali facenti parte integrante del presente contratto, che tengono conto altresì delle soluzioni proposte dall'appaltatore nell'ambito della propria offerta tecnica.

ART. 3
IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO

L'importo dei lavori a misura previsti dal contratto, definiti in base alle prescrizioni di cui all'articolo 2 dello schema di accordo quadro, ammonta a complessivi Euro (*in cifre*) (Euro (*in lettere*)) come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI

importo prestazioni diverse dalla manodopera al netto del
ribasso offerto €

a sommare costi della manodopera relativa ai lavori €

SICUREZZA

a sommare costi per la sicurezza
(comprensivi dei relativi costi della manodopera) €

IMPORTO CONTRATTUALE €

I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore

aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla Società Appaltante all'Erario come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 4

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato **a misura**, nelle proporzioni e nelle categorie di lavoro specificate nell'articolo "AMMONTARE DELL'APPALTO" e descritte nell'articolo "DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE" del Capitolato Speciale d'Appalto – Descrizione delle Lavorazioni.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto.

La contabilizzazione dei costi della manodopera verrà effettuata a misura, sulla base delle relative incidenze percentuali indicate nell'elenco prezzi di progetto, eventualmente modificate in funzione dell'importo della manodopera indicato dall'Impresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto previsto all'articolo 41, comma 14, del Codice.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere, nell'apposito campo del documento elettronico denominato "esigibilità IVA", il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" ex art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi dell'art.1, commi 209-213 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo:

La Società, previa specifica richiesta dell'Appaltatore corredata di apposita garanzia fideiussoria, procederà all'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale nel rispetto dell'articolo 125 del Codice. La garanzia, dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della

prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore raggiunga, in funzione dell'importo complessivo del contratto, l'ammontare minimo corrispondente al **50%** dell'importo del contratto (pari o superiore a euro 100.000,00), al **25%** dell'importo contrattuale (pari o superiore a euro 500.000,00), al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori rimangano sospesi per cause non dipendenti dall'Appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

Qualora l'importo del contratto sia inferiore a euro 100.000,00 il pagamento sarà effettuato in soluzione unica finale.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dell'importo di recupero dell'anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Nel rispetto del comma 3 dell'articolo 125 del Codice il direttore dei lavori contestualmente all'esito positivo dell'accertamento delle condizioni contrattuali, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'Appaltatore ai sensi del medesimo comma, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stati di avanzamento.

Trova applicazione il comma 4 dell'articolo 125 del Codice.

L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 125 del Codice.

A norma dell'articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nell'esecuzione della prestazione imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo senza che per tale motivo l'Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti o indennità. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Società potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

Pagamento a saldo

Ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all'accertamento, da parte della Società, della regolarità contributiva verso gli Istituti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Appaltatore e dei subappaltatori. Si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo a norma dell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del presente schema di contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione della stessa.

Prestazioni in economia

La Società ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di mezzi d'opera e attrezzature. Le quantità di tali prestazioni, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del Direttore Lavori o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione dell'Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del 15% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella Provincia interessata dall'intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all'Appaltatore per le altre prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel Listino Prezzi dell'ANAS.

ART. 5

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere iniziati il e ultimati entro n. giorni naturali e consecutivi/notte lavorative, come da cronoprogramma di progetto.

Nel tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori è compreso quello necessario all'impianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso o autorizzazione necessari per l'esecuzione dei lavori. Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, l'Impresa affidataria dovrà obbligarsi ad eseguire i lavori anche con più squadre che operino contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per ciò aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei prezzi di offerta.

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, purché, con riguardo alla zona di esecuzione dei lavori, non abbia carattere di

eccezionalità. Pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma esecutivo presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato. L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, all'effettuazione dei necessari accertamenti e all'elaborazione del certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da Direttore dei Lavori medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto del termine come sopra assegnato comporterà l'inefficacia del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

Penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui al presente contratto verrà applicata una penale pari all'**1,0% (unopermille)** dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

Oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- a) ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- b) ritardo per motivi imputabili all'impresa;
- c) carenze di attrezzature e di personale;
- d) normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni

In caso di superamento dei periodi in cui è consentita, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto e dal presente articolo, l'occupazione totale o parziale di corsie o carreggiate e, di conseguenza, la deviazione del traffico, saranno dovuti dall'Appaltatore i seguenti rimborsi per maggiori danni:

- **Euro 12.000,00 (Euro dodicimila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore deviazione di una delle carreggiate;
- **Euro 1.000,00 (Euro mille/00)** per ogni ora o frazione di ora di ulteriore occupazione della corsia di sorpasso rispetto al periodo consentito;
- **Euro 6.000,00 (Euro seimila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore deviazione della corsia di marcia di una delle carreggiate;
- **Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore

- occupazione di strade comunali rispetto al periodo consentito;
- **Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00)** per ogni giorno o frazione di giorno di ulteriore occupazione di strade provinciali, regionali o statali rispetto al periodo consentito.

Tali maggiori danni sono quelli conseguenti:

- a mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell'utenza, di percorsi alternativi;
- a maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità;
- a maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;
- a danni d'immagine.

L'ammontare della penale e l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di rimborso per maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall'Appaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto. Qualora il credito residuo dell'appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero importo dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per *parte qua*, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice.

L'ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad inadempienze contrattuali.

Oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà mai attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto dell'Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera o altro che non consentano il regolare svolgimento dei lavori;
- ritardo per motivi imputabili all'Appaltatore;
- carenze di attrezzature e di personale;
- normale andamento stagionale sfavorevole.

L'ammontare della penale e l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di rimborso per maggiori danni sarà detratto dai crediti vantati dall'Appaltatore nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni previste nell'ambito del presente appalto. Qualora il credito residuo dell'Appaltatore non fosse sufficiente a coprire l'intero importo dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per parte qua, la cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice.

L'ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad inadempienze contrattuali.

ART. 6

PROGRAMMA DEI LAVORI

Successivamente alla stipula del contratto e prima della consegna dei lavori si terrà una riunione nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Società, a norma dell'articolo 32, comma 9, allegato I.7 del Codice, il programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma sarà dettagliato per i primi 30 giorni, mentre rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la previsione di massima dei lavori previsti per il periodo successivo. Il programma esecutivo dei lavori dovrà comunque prevedere il rispetto dell'Ordine di Servizio emesso dalla Società ogni inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale. Il programma esecutivo dei lavori dovrà essere aggiornato in funzione dell'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad esigenze della Società; per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della Direzione Lavori, un grafico che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei lavori, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo corrispondente all'avanzamento dei lavori;
- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive non autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessità senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Società si riserva, inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Società, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna dei lavori, dà la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia versata dall'Appaltatore.

ART. 7

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Qualora sussistano motivate ragioni, una volta inoltrato l'ordinativo di lavoro l'esecuzione delle prestazioni potrà essere iniziata anche prima della stipula del contratto. L'esecuzione d'urgenza è comunque effettuata nei casi previsti dall'articolo

17, comma 9 del Codice.

La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società all'Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società, anche tramite il RUP o il Direttore dei lavori, si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più volte, cioè frazionata con successivi verbali di consegna parziale: il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Società, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell'articolo 3 dell'allegato II.14 del Codice. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 del medesimo articolo 3. È facoltà della Società non accogliere l'eventuale istanza di recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'allegato II.14 del Codice.

La Società, nell'ambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 8
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI

In tema di sospensione e ripresa dell'esecuzione dei lavori e proroga del tempo contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 121 e dell'articolo 8 dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 121 del Codice il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale di sospensione contenente le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 dell'allegato II.14 del Codice.

La sospensione dei lavori può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'Appaltatore ai sensi del comma 5 dell'articolo 121 del Codice, può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. All'Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi del comma 6 del articolo 121 del Codice, qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, il Direttore dei lavori, con proprio verbale ordina la sospensione parziale dei lavori. L'Appaltatore, in tal caso, deve proseguire le parti di lavoro eseguibili.

Eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori disposte ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime, l'iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, nei verbali di ripresa dei lavori.

Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 8 dell'Allegato II.14 del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi della sospensione, il direttore dei lavori procede secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8 dell'Allegato II.14 del Codice, alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e non sia stata disposta la ripresa

dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori comporta il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Società. Trovano applicazione l'articolo 120 comma 10 e 11, nonché l'articolo 121 commi 8 e 9 del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell'articolo 121 del Codice, l'Appaltatore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

ART. 9

ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal Codice e dai relativi allegati.

Il Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice, impartisce all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio:

- redatti in forma scritta;
- comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio, compresi quelle riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di presentare le sue osservazioni e riserve, in base all'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto. L'Appaltatore non potrà pertanto rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori potrà altresì disporre mediante ordini di servizio, che l'Appaltatore esegua:

- i lavori in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo più o meno celere all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo;

- ogni attività necessaria per eliminare eventuali irregolarità. Salvo e riservato il riconoscimento alla Società di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte.

La Società si riserva comunque la facoltà di far demolire a cura e spese dell'Appaltatore i lavori eseguiti arbitrariamente o in difformità alle previsioni progettuali o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo all'uopo assegnato.

I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti "urgenti" dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

ART. 10 **RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE** **RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'**

L'Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, e destinato per tutta la durata dell'appalto a domiciliare nel comune o nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

- a) di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema;
- b) di ricevere, sottoscrivere e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione dei Lavori;
- c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, valida la sua firma atta a rappresentare l'Appaltatore tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo;
- d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante

dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dei Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata o a mezzo PEC le generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in possesso dei necessari titoli abilitanti all'esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi albi professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione Lavori che verrà designata dalla Società medesima.

ART. 11

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli oneri derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall'Appaltatore medesimo in sede di gara nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

- 1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- 2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- 3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere;
- 4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per la esecuzione dei lavori; in particolare per:
 - l'allacciamento di cantiere all'energia elettrica, all'acquedotto e alla canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o meteoriche in genere;
 - l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la formazione dell'accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il

ricavo di cave di prestito;

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di protezione;
- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;
- le interferenze con proprietà private e/o immobili;
- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente;
- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;
- tutto quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi e corsi d'acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste ciclabili;

- 5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a disposizione dalla stazione appaltante: l'asportazione dello strato vegetale, il suo deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale idoneo a rendere l'area utilizzabile, l'asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
- 6) l'esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; l'esecuzione di modeste quantità di lavorazioni anche in modo discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell'orario del lavoro diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;
- 7) l'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei lavori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore; l'Appaltatore resta totalmente responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;
- 8) l'esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire l'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse archeologico;
- 9) l'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee telefoniche, etc.) con l'onere dell'esecuzione delle eventuali protezioni necessarie per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori delle linee;
- 10) la fornitura e l'installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le

indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 119 del Codice, nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

- 11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell'avvio del cantiere, di una relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;
- 12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorità, nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle vigenti norme, per l'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per il rispetto di tali limiti;
- 13) la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in via indicativa e non esaustiva:
 - accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
 - predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
 - impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
 - provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
 - lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata interessata dai lavori;
 - trattamento delle acque reflue fino a riportarle all'interno dei parametri previsti dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
 - predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
 - ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;
- 14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell'ambito del cantiere principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell'Appaltatore saranno, inoltre, le relative spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria, il canone telefonico;
- 15) l'impianto di idonei edifici per l'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno essere in un'ideale zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da consentire l'accesso libero dall'esterno e la separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio;
- 16) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati in relazione all'entità

dell'opera, o di parte dell'opera, e tali da garantire il buon funzionamento del cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;

- 17) nel rispetto di quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, la messa a disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
- 18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- 19) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del presente schema di contratto "OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA"; l'Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
- 20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione.

I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le opere civili (opere d'arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. L'Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le

sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati dall'Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale in qualità di tecnico per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sottoporrà all'approvazione della Direzione Lavori il progetto costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal programma di dettaglio delle attività di cui all'articolo "Programma dei lavori" del presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. L'Appaltatore è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa;

- 21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dall'articolo "TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI" del presente schema di contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, per l'irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali;
- 22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova (confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione Lavori o dall'Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società; l'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza dell'Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di Capitolato.

L'Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di funzionalità e sicurezza;

- 23) la messa a disposizione da parte dell'Appaltatore degli schemi di carico per il collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la Direzione Lavori e con il collaudatore;
- 24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;
- 25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti all'impianto e all'esercizio del cantiere e concernenti l'esecuzione dei lavori;
- 26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori; è fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto;
- 27) l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
- 28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiana continuativa;
- 29) la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
- 30) la fornitura del "Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti" aggiornato in ottemperanza all'articolo 41, comma 8, del Codice nonché all'articolo 27 dell'Allegato I.7;
- 31) la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in formato DWG o DXF:
 - a) *opere realizzate* - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l'altezza netta interna e qualsiasi altro dato utile all'ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di manutenzione;
 - b) *impianti realizzati* - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell'opera realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e

controllo, l'Impresa dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli di controllo, necessari per l'ottenimento di tali permessi e nulla osta; l'Impresa dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto dell'appalto;

- c) *parti strutturali* - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell'opera realizzata; ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e da relazione di calcolo (in n. 3 copie).

La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l'agibilità di parte o di tutta l'opera realizzata;

- 32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio (quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;
- 33) l'Appaltatore, in qualità di costruttore, è tenuto a presentare la denuncia delle opere in cemento armato o a struttura metallica o altro materiale ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/1971 presso il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano nonché ad effettuare allo stesso ufficio la denuncia dei lavori e la presentazione del progetto delle costruzioni in zona sismica ai sensi dell'art. 17 della Legge 64/1974. A tal fine egli potrà richiedere alla Società appaltante la consegna del progetto delle strutture completo di quanto previsto dalla normativa applicabile.

In caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti dalla stazione appaltante in funzione all'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, la procedura di denuncia all'autorità dovrà essere ripetuta da parte dell'Appaltatore e la produzione della nuova documentazione è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza dell'avvenuto adempimento agli obblighi di cui sopra, producendo al Direttore Lavori copia delle ricevute di avvenuta denuncia;

- 34) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell'Appaltatore dagli allegati di progetto, dal bando di gara, dal disciplinare, dall'offerta tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 12

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore, il quale, anche in presenza del traffico esistente sull'Autostrada in esercizio o sulla viabilità ordinaria, la eseguirà senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge,

anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza dell'Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere provvisorio e ciò sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra; per ogni riparazione di questo tipo, l'Appaltatore è obbligato ad informare con tempestività la Direzione Lavori, e provvedere, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto.

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, si verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto dell'appalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questo ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla Società entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare urgenza, la Società si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche durante le ore notturne. All'atto del collaudo le opere oggetto dell'appalto dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarità o difetti.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentori apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico, ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo della superficie totale della pavimentazione, la Società potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

ART. 13 **SUBAPPALTI E COTTIMI**

L'Appaltatore esegue in proprio le opere e i lavori previsti dal contratto. La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del Codice e l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia

indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L'autorizzazione al subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione previsti dal comma 4 dell'articolo 119 del Codice e, più in generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Società, previa specifica richiesta da parte dell'Appaltatore e consegna da parte del medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

L'impresa subappaltatrice:

- deve necessariamente essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il subcontratto riguardi attività o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190;
- è responsabile in solido con l'Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del Codice;
- è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Società, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- per il tramite dell'Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'articolo 119 del Codice.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 120 e dell'allegato II.16 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare deve avvenire al

momento dell'affidamento all'Appaltatore delle predette prestazioni modificate.

L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Appaltatore:

- richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato;
- deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate al comma 16 dell' articolo 119 del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo, contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società;
- comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione di lavori, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro. Devono, altresì, essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del subcontratto. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore comunica alla Società a norma dell'articolo 119, comma 2, del Codice, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dei lavori, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, e successivamente le eventuali modifiche intervenute. Alla comunicazione di cui al periodo precedente l'appaltatore dovrà altresì allegare il contratto in base al quale vengono affidate le prestazioni al subcontraente con indicazione dettagliata del corrispettivo spettante a quest'ultimo, garantendo la corresponsione dei costi per la manodopera senza alcun ribasso rispetto a quanto risultante dal contratto principale.

La Società corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del Codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini dell'emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l'Appaltatore deve trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore o dal subcontraente, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da corrispondere al subappaltatore o al subcontraente ed evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di subappalto o dal subcontratto.

La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai prezzi risultanti dal contratto di subappalto o subcontratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate al subappaltatore o al subcontraente. Tali costi non potranno essere assoggettati a ribasso o riduzione.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore, l'Appaltatore deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa subappaltatrice e comunque alla redazione di ogni SAL, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il pagamento a favore dell'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Società procederà ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute ai commi 18 e 20 dell'articolo 119 del Codice.

ART. 14 **PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN** **PRESENZA DI TRAFFICO**

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dagli oneri specificati all'art. "PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE";
- dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta concordato con il direttore lavori;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della

rete viaria che adduce alle zone dei lavori;

- dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Prima dell'apertura del cantiere l'Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica autorizzazione da parte della Società o dell'Ente proprietario e/o concessionario della strada.

L'autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il cantiere.

ART. 15

PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica come di seguito elencati:

- l'acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di indicazione dei percorsi stradali alternativi;
- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili);
- l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale;

La movimentazione della segnaletica temporanea dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea" di Autostrada del Brennero.

Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

L'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale "Norme di Sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico" facente parte integrante del contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.

La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 ("Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. straordinario).

ART. 16
CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori provvederà a redigere la contabilità in funzione del procedere dell'intervento secondo le norme di cui all'articolo 115 e dell'allegato II.14 del Codice nonché del presente schema di contratto.

La contabilità sarà tenuta in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dell'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto e ferma la facoltà dell'Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE" del presente schema di contratto, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa dell'Appaltatore medesimo al riguardo.

A tal fine l'Appaltatore dovrà predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile alla redazione della contabilità (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal personale tecnico della Società.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni Tecniche .

L'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto, è commisurato alla effettiva quantità di lavoro eseguito e risulterà dalla somma dei lavori "a misura" liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente ribassati, ad eccezione dei costi della manodopera non ribassabili ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice salvo quanto espressamente previsto al comma 14 dello stesso articolo, e dei costi della sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi, anch'essi non suscettibili di ribasso.

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato dall'Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell'articolo "ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI" del presente schema di contratto e del Codice.

Dall'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori sarà detratto, in proporzione, l'importo dell'anticipazione eventualmente erogata all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice e dell'articolo "MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO" del presente schema di contratto.

ART. 17
REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 comma 1, del Codice si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di

calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Le parti concordano altresì che non troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile.

ART. 18

PREZZI UNITARI

I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell'Elenco Prezzi di progetto come risultanti dall'aggiudicazione. In particolare, le voci di elenco prezzi al netto dell'importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione saranno decurtate del ribasso percentuale offerto dall'impresa in relazione alle prestazioni diverse dalla manodopera e quindi nuovamente incrementate del predetto importo corrispondente alla percentuale di manodopera risultante dall'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo "REVISIONE DEI PREZZI" del presente schema di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

I prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Prescrizioni Tecniche; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

I prezzi unitari tengono altresì conto dell'utile d'impresa.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, addebitandoglieli a norma dell'allegato II.14 del Codice. Qualora, però, di essi non

esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 19

LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare all'accordo quadro le modifiche che reputerà opportune e convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 120 del Codice.

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell'elenco prezzi e per l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del Codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto dell'articolo 31, comma 2, dell'allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore.

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore.

Ove l'introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 20

CONTO FINALE

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) dell'allegato II.14 del Codice, compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

All'atto della firma del conto finale, l'Appaltatore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'articolo 29.2 dello schema di Contratto e all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 29.1 dello schema di Contratto e all'articolo 210 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto

il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 21

MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto dell'introduzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non preventivamente autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest'ultima potrà rivalersi in qualunque sede nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dell'allegato II.14, in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a carico dell'Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto né richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori. La Società ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'allegato II.14, redige perizia suppletiva. Quest'ultima sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Società disponga ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, lo comunica all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni

per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della Convenzione vigente tra l'Ente Concedente e la Società medesima.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 9 dell'allegato II.14 al Codice, il direttore dei lavori potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

ART. 22

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETA' APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell'opera, oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Codice e nei suoi allegati.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati, alle strutture ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità di ogni opera.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all'inizio dei lavori stessi.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni

corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei lavori; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" del presente contratto.

ART. 23 **DANNI DA FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di

eccezionale intensità o geli;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Restano pertanto a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 24

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo "GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE" dello schema di accordo quadro, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Società almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per gli importi che saranno di volta in volta indicati nei singoli contratti applicativi e definiti secondo le seguenti modalità:

- "Danni alle cose":
 - "*Danni alle opere*" per l'importo del contratto;
 - "*Danni alle opere preesistenti*" per Euro (.....);
 - "*Demolizione e sgombero*" per Euro (.....);
- "Responsabilità civile verso terzi" per Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di cui al presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con il D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 25

CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli articoli 115, 121 e artt. 7 e 34 dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

È onere dell'Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, è onere dell'Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. A pena di inammissibilità, il contenuto della riserva deve contenere le informazioni individuate dal comma 2 dell'articolo 7 dell'allegato II.14 del Codice, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l'Appaltatore dovrà esplicitare le riserve iscritte e quantificare l'importo al quale ritiene di aver diritto.

L'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore secondo le modalità ed i termini di cui sopra o la mancata o tardiva esplicitazione e quantificazione delle riserve, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza sugli altri documenti contabili l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie vengono portate in detrazione.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

ART. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FATTO DELL'APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto troverà applicazione quanto previsto nell'articolo "RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO PER FATTO DELL'APPALTATORE" dello schema di accordo quadro.

ART. 27
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell'articolo 123 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo "Consegna dei lavori" per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 123 e dall'allegato II.14 del Codice.

ART. 28
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato Speciale di Appalto, così composto:
 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni;
 - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte seconda - Prescrizioni Tecniche;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in base all'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- c) gli Elenchi Prezzi di progetto come risultanti dall'aggiudicazione, inclusa l'eventuale modifica sui costi della manodopera;
- d) i Computi Metrici Estimativi;
- e) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f) il Cronoprogramma delle lavorazioni;
- g) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- i) le polizze assicurative;
- j) il "Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada" ed il "Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica

temporanea – imprese appaltatrici” consegnate all'appaltatore unitamente al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, troveranno applicazione:

- il Codice, comprensivo dei suoi allegati;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
- le norme del Codice Civile.

ART. 29

SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto.

I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Appaltatore non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L'I.V.A. e l'onorario del collaudatore saranno a carico della Società.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.04.1986 n°131.

ART. 30

ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso....., Via, n., località, ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Società.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

ART. 31

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da nato a..... il

ART. 32

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

ART. 33 **SISTEMA QUALITA' DELL'IMPRESA**

L'Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l'accesso a tutta la documentazione

del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione dell'appalto e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 34

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte integrante del presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro dell'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto all'articolo 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte integrante del contratto.

L'Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell'Impresa Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti in materia;

L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio personale, nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. L'Appaltatore si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L'Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera ed in particolare provvede a:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei Piani di Sicurezza;
4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008);
7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (articolo 43 D.Lgs. n. 81/2008);
8. assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei Piani di Sicurezza;
14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni;
15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei Piani di Sicurezza dall'Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto;

16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
 17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di Sicurezza;
 18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
 19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
 20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di sicurezza in fase d'esecuzione (C.S.E.);
 21. redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso dal Committente e che indichi le scelte autonome dell'Appaltatore in materia di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione dell'Impresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso, la definizione delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalità d'uso; le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi personali di protezione;
 22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni date in subappalto.
Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all'Impresa Appaltatrice il proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima dell'inizio effettivo di tali lavorazioni;
- Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:
1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal Direttore Tecnico di cantiere;
 2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
 3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (titolo III D.Lgs. n. 81/2008);
 4. collaborare e cooperare tra loro e con l'Impresa Appaltatrice;
 5. informare l'Appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
 6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
- L'Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 35

PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dell'opera deve, previa contestazione scritta all'Impresa ed ai lavoratori autonomi interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 36
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 37
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento" di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.,

AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETA' PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, lì

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Si approvano espressamente gli articoli "DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE" e "ELEZIONE DI DOMICILIO".

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

5823 3.3 Schema contratto applicativo_rev_rl.docx